

(N. 1888-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 12 aprile 1957*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella
seduta del 27 novembre 1957 (V. Stampato n. 2886)*

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1957

Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie
di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

Art. 3.

I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi e non possono riguardare più di due aule.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il Provveditore agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire trecentomila.

Art. 4.

I contributi previsti dagli articoli precedenti gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Nella misura e alle condizioni previste nei precedenti articoli possono essere concessi contributi per il miglioramento di edifici di proprietà dei Comuni o di enti morali o di fondazioni erette in ente morale da destinarsi a scuole del grado preparatorio.

Detti contributi graveranno sul capitolo 68 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Soppresso.